



COMUNE DI MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
- Servizio Edilizia Residenziale Pubblica -

Prot. 0003733

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Maltignano.

(Secondo quanto previsto dalla legge regionale 16.12.2005 n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 114 del 19.12.2005 e dalle successive modifiche e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C. C. n. 6 del 20.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni)

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

. Possono fare domanda tutti coloro i quali risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale (Regione Marche) da almeno cinque anni consecutivi.

c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Maltignano;

d) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento (25%) del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente.

(Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento). Per abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

- mq. 30 per nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq. 45 per nucleo familiare composto da 2 persone;
- mq. 54 per nucleo familiare composto da 3 persone;
- mq. 63 per nucleo familiare composto da 4 persone;
- mq.80 per nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq. 90 per nucleo familiare composto di 6 o più persone;

e) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad Euro **13.617,00** Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (in quest'ultimo caso ISEE non superiore ad €. 16.340,40)

(Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza)

f) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

(Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela. NOTA BENE Al fine del calcolo del limite temporale di cui sopra, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari o extracomunitari, non è da considerarsi incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro, ferma restando l'applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 109/1998 e ss.mm.ii con riferimento all'ISEE).

g) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. *(Tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale).* Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c).

I sopra-elencati requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle precedenti lettere d) ed f), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, deve essere presentata dal **05.05.2023** e non oltre il **19.06.2023**, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modello predisposto, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Protocollo/U.R.P. della sede comunale, disponibile anche sul sito internet del comune al seguente indirizzo: www.comune.maltignano.ap.it. – Sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi" – "Criteri e modalità".

Per i cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è entro e non oltre il **04.07.2023**. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive di notorietà. La domanda, e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti. La mancata sottoscrizione della domanda o la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, in assenza della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità alternative: - all'Ufficio Protocollo del Comune – Via Nuova n. 5, negli orari di apertura al pubblico; - spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, per la verifica del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione; - inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it. La mancata sottoscrizione della domanda ovvero le domande trasmesse da indirizzi PEC non appartenenti ai soggetti richiedenti comporterà l'esclusione della stessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) attestato NUOVO ISEE (rilasciato in base a nuova normativa) in corso di validità,
- 2) dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero,
- 3) copia di carta o permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea,
- 4) per i non residenti: documentazione che attesti che si presta attività lavorativa nel Comune di Maltignano;
- 5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (si veda requisito di partecipazione di cui alla lettera e).
- 6) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, oltre ai documenti richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap; abitazione in un alloggio antigienico, provvedimento esecutivo di rilascio dell'abitazione, verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero ecc.).

Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.

I requisiti soggettivi e le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Non viene tenuto conto della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

Le condizioni di punteggio connesse:

- a) all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- b) alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui all' articolo 7, lettera B,) numero 5), del vigente regolamento comunale;

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria. I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della pubblica amministrazione, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria (art. 7 del regolamento comunale).

INFORMAZIONI

L'ufficio E.R.P. del Comune di Maltignano (Tel. 0736/304122 – 304457; Fax 0736/304463; e-mail: protocollo@comune.maltignano.ap.it; pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it), e l'Ufficio del Segretario Comunale sono a disposizione, **previo appuntamento telefonico**, per tutti i chiarimenti ed informazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti giorni di apertura al pubblico:

- a) Ufficio ERP il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30
- b) Ufficio del Segretario Comunale il giovedì mattina dalle ore 11 alle ore 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, o l'ERAP delegata, procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell' art. 9 del regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 20.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di apposita Commissione operante nel Comune di Maltignano.

Il Comune o l' ERAP delegata, in fase d'istruttoria delle domande, e l'apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità e veridicità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la

presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni.

La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale.

La graduatoria definitiva ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

In base alla disponibilità di alloggi, gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

In entrambi le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies della L.R n. 36/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e il Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione di C. C. n. 6 in data 20.02.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla civica residenza, lì 05 maggio 2023

F.to Il Responsabile del Settore tecnico
Servizio E.R.P.
Arch. Antonella Stuzzica